

Direzione Tecnica
Il Responsabile

Sigg.ri Responsabili

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Servizio di Vigilanza Sulle Ferrovie Roma

DIREZIONE SICUREZZA DI SISTEMA Roma

DIVISIONE INFRASTRUTTURA

Sicurezza di Sistema Roma

Direzione Sanità Roma

Personale e Organizzazione Roma

Direzione Commerciale Roma

Direzione Movimento Roma

Direzione Manutenzione Roma

Direzione Investimenti Roma

Direzione Tecnica Roma

Movimento Roma

Regolamenti e Standard di Trazione Firenze

CESIFER Firenze

Zone Territoriali Tutte

Direzioni Compartimentali Movimento Tutte

Direzioni Compartimentali Infrastruttura Tutte

TRENITALIA S.p.A. Roma

Divisione Passeggeri Roma

Divisione Trasporto Regionale Milano

Divisione Cargo Roma

Unità Tecnologiche Materiale Rotabile Firenze

Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.
P.le Cadorna, 14 20123 Milano

Del Fungo Giera
Via Borra, 35 57123 Livorno

Rail Traction Company S.p.A.
P.zza Winckelmann, 12 00157 Roma

Rail Italy
Corso Vittorio Emanuele II, 200 10121 Torino

Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Movimento e Trasporti
Reggimento Genio Ferrovieri
V.le Castro Pretorio, 123 00100 Roma

Consorzio "Azienda Consorziale Trasporti"
V.le Trento e Trieste, 11 42100 Reggio E.


Azienda Trasporti Consorziati Bologna
Via Saliceto, 3 40128 Bologna

Azienda Trasporti Consorziati Modena
P.zza Manzoni, 21 41100 Modena

G.C.G. della Ferrovia Alifana e Benevento Cannello
Via Don Bosco (ex scalo merci) 80141 Napoli

G.C.G. delle Ferrovie del Sud Est
Via Amendola, 106/D 70126 Bari

G.C.G. Ferrovia Bologna Portomaggiore
Via S.Donato, 25 40127 Bologna

G.C.G. Ferrovia Centrale Umbra Largo Cacciatori delle Alpi, 8	06121	<u>Perugia</u> 
G.C.G. Ferrovia Cicumnetnea Via Caronda, 352/A	95128	<u>Catania</u>
G.C.G. Ferrovia Adriatico Sangritana Via Dalmazia, 9	66034	<u>Lanciano (CH)</u>
G.C.G. Ferrovie Appulo Lucane Corso Italia, 6	70123	<u>Bari</u>
G.C.G. Ferrovie della Sardegna – Direzione Centrale Via P.Curgia, 1	09129	<u>Cagliari</u>
G.C.G. Ferrovie Padane Via Foro Boario, 27	44100	<u>Ferrara</u>
G.C.G. Ferrovie Venete P.zza Zanellato, 5	35131	<u>Padova</u>
G.C.G. Ferrovia Suzzara - Ferrara C.so Piave, 60	44100	<u>Ferrara</u>
La Ferroviaria Italiana S.p.A. Via G. Monaco, 37	52100	<u>Arezzo</u>
S.A.T.T.I. Corso Turati, 19/6	10128	<u>Torino</u>
Società Ferroviaria del Gargano S.r.l. Via Zuppetta, 7/D	70121	<u>Bari</u>
Ferrovie Venete (Udine – Cividale) Via Peschiera, 30	33100	<u>Udine</u>
Ferrovie Venete (Parma – Suzzara) Borgo Zaccagni, 5	43100	<u>Parma</u>

Oggetto: Trasmissione delle disposizioni riguardanti la Prefazione Generale all'Orario di Servizio e l'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 146 – Art. 11 – viene stabilito l'obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull'Infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone, di osservanza delle prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale e al materiale rotabile.

In conformità a quanto sopra, si trasmettono le disposizioni contenenti:

1. Le norme integrative per la circolazione dei treni Navetta telecomandati da carrozza pilota UIC-X (IR) e UIC-ZI (Artt. 65, 91 e 91 ter PGOS);
2. Le norme per l'impiego dei dispositivi per l'immobilizzazione dei rotabili ferroviari;
3. Le norme integrative per la determinazione della Massima Composizione dei Treni, Massima Massa e Lunghezza massima del materiale rimorchiato art. 60 P.G.O.S.

Le disposizioni di cui ai punti 1-3 entreranno in vigore a partire dalle ore zero del 1° Dicembre 2000. Le disposizioni di cui al punto 2 entreranno in vigore con provvedimento del Direttore della Direzione Tecnica di questa Divisione.

Le Imprese Ferroviarie e le Direzioni Compartimentali Movimento della Divisione Infrastruttura in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione alle presenti disposizioni.

Michele M. ELIA



Il Direttore

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
N° 23

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n.210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n.277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n.225-T del 26 novembre 1993, recante l'atto di concessione Ministero dei Trasporti - Ferrovie dello Stato Spa;

Visti i regolamenti emanati ai sensi degli Artt. 95 e 96 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto l'atto prot. 247/VIG3 del 22-05-2000 che definisce gli standard e le norme di sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277 emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. DI./TC./A1007/P/00/000787 del 27/09/2000, con la quale, ai sensi e agli effetti all'art. 96 del D.P.R.753/1980 e dell'art. 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione delle: Norme integrative per la circolazione dei treni Navetta telecomandati da vettura pilota UIC-X (IR) e UIC-Z1 (Artt. 65, 91 e 91 ter PGOS); Norme per l'impiego dei dispositivi per l'immobilizzazione dei rotabili ferroviari; Norme integrative per la determinazione della "Massima Composizione dei Treni"- Massima massa e lunghezza massima del materiale rimorchiato" art. 60 P.G.O.S.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa;

DELIBERA

ART.1 – La presente disposizione riporta:

- Le norme integrative per la circolazione dei treni Navetta telecomandati da vettura pilota UIC-X (IR) e UIC-Z1 (Artt. 65, 91 e 91 ter PGOS). (Allegato n°1).
- Le norme per l'impiego dei dispositivi per l'immobilizzazione dei rotabili ferroviari. (Allegato n°2).
- Le norme integrative per la determinazione della "Massima Composizione dei Treni"- Massima Massa e Lunghezza massima del materiale rimorchiato" art. 60 P.G.O.S. (Allegato n°3).

Gli allegati n° 1,2, e3 sono parte integrante e costitutiva della disposizione.

ART.2 – Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.146, le norme della presente disposizione devono essere osservate per la circolazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

5 OTT. 2000

1^a COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 23 (cinque) PAGINE



La presente disposizione è composta di n° 5 (cinque) pagine

DIVISIONE INFRASTRUTTURA
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Cap. Soc. Lire 36.595.863.427.000
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma) - Cod. Fisc. 01585570581 - P. IVA 01008081000

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURA
Segreteria del Direttore

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

DIVISIONE INFRASTRUTTURA



Allegato N°1 alla Disposizione: N° 23 del 5 OTT. 2000

Norme integrative per la circolazione dei treni Navetta telecomandati da carrozza pilota UIC-X (IR) e UIC-Z1 (Artt. 65, 91 e 91 ter PGOS).

Provvedimento n°1)

Il punto 5 della Tabella 29 dell'Art. 65 è sostituito dal seguente:

5	Treni navetta con locomotiva in coda telecomandata dalla carrozza pilota	200	Con carrozze UIC-Z1 marcate 200 km/h
		160	Con carrozze per media distanza e UIC-X (IR)
		140	Con carrozze a piano ribassato od a due piani
	Treni navetta con locomotiva in coda non telecomandata dalla carrozza pilota o con telecomando guasto	120	
		60	In caso di guasto al telefono od al comando di disinserzione trazione
		50	In caso di guasto al telefono ed al comando di disinserzione trazione

Provvedimento n°2

Il comma 11 dell'Art. 91 è sostituito dal seguente:

I treni navetta sono composti di materiale specializzato ivi compreso la locomotiva che quando trovasi in coda viene telecomandata dalla carrozza pilota.

Il materiale specializzato per tali treni è costituito da carrozze attrezzate con cavi per il telecomando (condotta elettrica con 13/18 e/o condotta elettrica con 78 conduttori).

Tali carrozze possono circolare in composizioni omogenee o promiscue purché raggruppate per tipo.

Il numero massimo e la tipologia delle carrozze ammesse nel convoglio nonché il tipo di condotta elettrica per il telecomando in dotazione alle stesse, sono indicati nel prospetto seguente:

Tipo di carrozze	Condotta N° 13/18 conduttori	Condotta N° 78 conduttori	N° massimo di Carrozze
Piano Ribassato	NO	SI	13 (*)
Due Piani	NO	SI	8
Media Distanza; UIC-X (IR)	SI	SI	13 (*)
UIC-X	SI	NO	13
UIC-Z1	SI	NO	13

(*) Il limite massimo è di 8 carrozze se, nella composizione, è presente almeno una del tipo a Due Piani.

Provvedimento n°3

Il 3° alinea del comma 18 dell'Art. 91 è sostituito dal seguente:

- verificare il funzionamento delle porte comandandole dalla locomotiva e dalla carrozza pilota, quando per il telecomando viene utilizzata la condotta elettrica a 78 conduttori.



Provvedimento n°4

Il comma 21 dell'Art. 91 è sostituito dal seguente:

Quando viene composto o comunque manovrato un treno di carrozze dotate di condotta elettrica a 13/18 e 78 conduttori, deve essere eseguito sempre il collegamento di entrambe le condotte elettriche.

Provvedimento n°5

Il comma 1 dell'Art. 91 ter è così integrato:

Ai punti b), c) e d) dopo carrozze a media distanza, aggiungere "e UIC-X (IR)".



Allegato N° 2 alla Disposizione: N° 23 del 5 OTT. 2000

Impiego dei dispositivi per l'immobilizzazione dei rotabili ferroviari.

Provvedimento n°1

Il comma 6 dell'Art.74 della PGOS è sostituito dal seguente:

6. Nei treni serviti da freno continuo deve sussistere la seguente proporzione fra il numero dei veicoli con freno a vite efficiente (manovrabile da bordo o da terra) e quello degli assi:

- un veicolo ogni 20 assi sui tratti di linea aventi grado di frenatura principale VII, VIII, IX o con indice 7, 8 o 9;
- un veicolo ogni 30 assi sui tratti di linea aventi grado di frenatura V o VI o con indice 5 o 6;
- un veicolo ogni 50 assi in tutti gli altri casi.

Quando la condotta si estende su tutto il treno non è necessario che il veicolo di coda sia munito di freno a mano; si dovrà però avere cura di ubicare un veicolo con freno a vite efficiente il più vicino possibile a quello di coda.

Nei treni merci serviti da freno continuo quando la condotta si estende su tutto il treno è eccezionalmente ammesso che tutti i veicoli in composizione siano sprovvisti di freno a mano nei seguenti casi:

- a) per composizione fino a 30 assi sui tratti di linea con grado di frenatura principale non superiore a II o con indice non superiore a 2;
- b) per composizione fino a 20 assi sui tratti di linea con grado di frenatura principale III o con indice 3;
- c) qualora il mezzo di trazione in servizio al treno sia dotato di appositi dispositivi per l'immobilizzazione. Le norme di utilizzo dei suddetti dispositivi sono diramate dalle competenti strutture della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura.

Inoltre quando la condotta si estende su tutto il treno, non è necessario che in composizione al treno esistano veicoli forniti di garetta coperta con freno a mano.



Allegato N° 3 alla Disposizione N° 23 del 5 OTT, 2000

Norme integrative per la determinazione della "MASSIMA COMPOSIZIONE DEI TRENI – Massima Massa e Lunghezza massima del materiale rimorchiato (Art. 60 PGOS).

Provvedimento n°1

In esito alle risultanze degli studi (eseguiti in ambito europeo) sul comportamento dinamico dei treni merci sotto l'influenza di elevati sforzi longitudinali di compressione, si dispone l'introduzione del **limite di 1600 t quale Massima Massa rimorchiabile**, pertanto l'Art. 60 PGOS è sostituito dal presente:

Art. 60

MASSIMA MASSA E LUNGHEZZA MASSIMA DEL MATERIALE RIMORCHIATO

1. La massa di un treno non deve superare i seguenti limiti:
 - a) massima prestazione delle locomotive utili per il suo rimorchio (Cap. IV);
 - b) massima massa ammessa dalla resistenza degli organi di attacco (Art. 61);
 - c) massima massa ammessa dalla frenatura (Art. 73);
 - d) 1600 t⁽¹⁾.
2. La massima lunghezza rispetto al tipo di freno in funzione non deve superare il valore indicato nella Tabella 38.

1) Nel caso si presenti l'esigenza di effettuare treni di massa rimorchiata superiore, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata alle competenti Strutture della **Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura** che disporranno per l'eventuale autorizzazione.

